

Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 MCIC

(ai sensi dell'articolo 4 delle Regole di funzionamento del Mercato dei Certificati di Immissione in Consumo di biocarburanti approvate con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica (DGAECE) del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2020)

Titolo	Fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti del MCIC
---------------	---

Riferimenti normativi	Articolo 19, comma 19.2, Articolo 34, Articolo 35, commi 35.1, 35.3 e 35.4, Articolo 36, Articolo 37, comma 37.1, Articolo 38, Articolo 39, Articolo 48, comma 48.1, delle Regole di funzionamento del mercato dei Certificati di Immissione in Consumo di biocarburanti.
-----------------------	---

Pubblicata in data 3 aprile 2020

Premessa

L'Articolo 19, comma 19.2 delle Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (nel seguito: Regole) prevede che ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui all'Articolo 18, comma 18.2 lettera d), secondo le modalità indicate nelle DTF.

L'Articolo 34 e l'Articolo 35, commi 35.1, 35.3 e 35.4 della Regole prevedono, rispettivamente, che il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sul mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti e le modalità ed i termini della fatturazione siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 36 delle Regole prevede che le modalità e i termini dei pagamenti degli operatori debitori a favore del GME siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 37, comma 37.1 delle Regole prevede che le modalità e i termini dei pagamenti del GME a favore degli operatori propri creditori siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 38 e l'Articolo 39 delle Regole prevedono, rispettivamente, che le modalità ed i termini della fatturazione e dei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte degli operatori a favore del GME siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 48, comma 48.1 delle Regole prevede che l'operatore possa contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo III, Capo III, Sezione I inviando una comunicazione al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

1. Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie

Ciascun operatore, ai sensi dell'Articolo 19, comma 19.2, delle Regole, dovrà richiedere al GME l'inserimento nell'Elenco Operatori delle coordinate bancarie di cui all'Articolo 18, comma 18.2 lettera d) delle Regole.

Qualora l'operatore non abbia già indicato le proprie coordinate bancarie nell'ambito della documentazione presentata ai sensi dell'Articolo 15 delle Regole, la richiesta dovrà essere effettuata attraverso una comunicazione, sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, contenente l'indicazione delle coordinate bancarie.

Il medesimo iter di presentazione, sopra descritto, è applicato in caso di intervenute variazioni dei dati e delle informazioni alle coordinate bancarie previamente comunicate dall'operatore.

2. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle transazioni concluse sul mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (nel seguito: MCIC) è ciascuna sessione di mercato.

3. Comunicazioni e fatturazione passiva delle transazioni concluse sul MCIC

Per ogni periodo di fatturazione, entro il giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento, sulla Piattaforma informatica SetService (nel seguito: SetService) il GME mette a disposizione di ogni operatore proprio creditore una comunicazione con gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso sul MCIC.

3.1 Fatturazione da parte dell'operatore italiano

Ricevuta la comunicazione, l'operatore italiano emette la fattura nei confronti del GME entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento.

3.2 Fatturazione da parte dell'operatore estero

Ricevuta la comunicazione, l'operatore estero emette la fattura nei confronti del GME entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento; tuttavia, qualora quest'ultimo coincida con l'ultimo giorno lavorativo del mese ovvero con il primo giorno lavorativo del mese successivo, lo stesso operatore dovrà emettere la fattura il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di svolgimento della sessione.

4. Fatturazione attiva del GME delle transazioni concluse sul MCIC

Per ogni periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore proprio debitore la fattura, contenente gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso sul MCIC, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento; qualora quest'ultimo coincida con il primo giorno lavorativo ovvero con il secondo giorno lavorativo del mese successivo, il GME procede ad emettere la fattura nel mese in cui si è conclusa la sessione di riferimento.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA¹, qualora l'invio della fattura dal Sistema di interscambio (nel seguito: SDI) all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica alla PA, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

5. Fatturazione dei corrispettivi

Il GME emette ad ogni operatore la fattura per:

- il corrispettivo d'accesso, di cui all'Articolo 6, comma 6.1, lettera a) delle Regole, entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
- il corrispettivo fisso annuo per i primi dodici mesi, di cui all'Articolo 6, comma 6.1, lettera b) delle Regole, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 17, comma 17.4 delle Regole e successivamente ogni dodici mesi, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
- i corrispettivi, maggiorati dell'IVA ove applicabile, per ogni certificato negoziato sul MCIC, di cui all'Articolo 6, comma 6.1, lettera c) delle Regole, entro l'ottavo giorno lavorativo del mese successivo a ciascun trimestre di calendario, quindi nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l'invio della fattura dal Sistema di interscambio (nel seguito: SDI) all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica alla PA, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

¹ Per operatore PA si intende l'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. La compensazione delle partite economiche

Qualora il medesimo operatore, all'interno della stessa sessione di mercato, concluda transazioni sia in acquisto che in vendita è previsto un regolamento in compensazione degli importi comprensivi di IVA, ove applicabile, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- che la fattura attiva dell'operatore pervenga al GME entro il termine di cui al precedente paragrafo 3;
- che la fattura attiva del GME pervenga all'operatore non PA e PA entro il termine di cui al precedente paragrafo 4.

In caso contrario, il GME posticipa la compensazione degli importi comprensivi di IVA, ove applicabile, al momento dell'avvenuta ricezione della fattura del GME da parte dell'operatore e della fattura dell'operatore da parte del GME.

7. Regolazione dei pagamenti delle partite economiche da parte degli operatori debitori netti nei confronti del GME

Il GME provvede, ai sensi dell'articolo 36 delle Regole, a soddisfare i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori netti contestualmente alla chiusura della sessione di riferimento mediante il deposito disponibile fino a capienza, restituendo l'eventuale eccedenza secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nella DTF 03 MCIC.

8. Regolazione dei pagamenti dei corrispettivi

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 6 delle Regole, mediante SEPA Credit Transfer Urgente o procedure equivalenti, dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 1, con le seguenti tempistiche:

- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura per i corrispettivi di cui all'Articolo 6, comma 6.1, lettera a) delle Regole;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all' Articolo 6, comma 6.1, lettera b) delle Regole;

- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 6, comma 6.1, lettera c) delle Regole.

Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Entro i termini sopraindicati deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria.

Qualora la scadenza delle tempistiche di pagamento sopra previste cada in un giorno non lavorativo, i pagamenti degli operatori a favore del GME saranno effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Il mancato pagamento degli importi dovuti entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'operatore dal MCIC ai sensi dell'Articolo 43, comma 43.1 lettera b) delle Regole fino alla data di avvenuto pagamento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale verrà disposta l'esclusione dell'operatore dal MCIC.

9. Regolazione dei pagamenti delle partite economiche da parte del GME nei confronti degli operatori creditori netti

I pagamenti del GME sono effettuati nei confronti di ciascun operatore italiano creditore netto il terzo giorno lavorativo (valuta stesso giorno) successivo alla chiusura della sessione di riferimento a seguito di ricevimento della fattura, mediante lo strumento SEPA Credit Transfer Urgente o procedure equivalenti sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 1. Qualora la fattura pervenga dall'operatore estero secondo i termini indicati nel precedente paragrafo 3, punto 3.2, il GME effettua il pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della fattura con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Qualora la fattura non pervenga al GME entro il termine di cui al precedente paragrafo 3, il pagamento verrà effettuato - sia nel caso di operatore italiano che di operatore estero - entro il giorno lavorativo successivo rispetto a quello del ricevimento della stessa.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria.

10. Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione

Le comunicazioni di fattura proforma sono messe a disposizione degli operatori sul SetService, secondo le modalità descritte nello specifico "Manuale utente SetService" pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sul SetService e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.

Gli operatori effettuato il *download* delle proprie comunicazioni di fattura proforma dal SetService, mettono a disposizione sul SetService la propria fattura integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, secondo le modalità descritte nel "Manuale utente SetService".

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, gli operatori, effettuato il download delle proprie comunicazioni di fattura proforma dal SetService, trasmettono la fattura, integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, al GME per il tramite del SDI, secondo le modalità descritte nel "Manuale utente SetService".

11. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di fatturazione

Ai sensi dell'Articolo 48, comma 48.1 delle Regole, l'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui ai precedenti paragrafi inviando apposita comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di fattura proforma di cui all' Articolo 35, comma 35.1 delle Regole.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 49.1 delle Regole, il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione di tali contestazioni.

Nel caso in cui la contestazione accolta sia relativa ad una fattura emessa dal GME ai sensi del precedente paragrafo 4, il GME provvede ad emettere una nota di variazione in aumento, ovvero in diminuzione, ai sensi dell'Articolo 49, comma 49.5, delle Regole.

Nel caso in cui l'accoglimento della contestazione abbia come oggetto una comunicazione di fattura proforma inviata dal GME all'operatore ai sensi del precedente paragrafo 3, il GME provvede, ai sensi degli Articoli 49, comma 49.5, delle Regole ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente effettuata.

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione di fattura proforma inviata dal GME, ai sensi dei precedenti paragrafi l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo saranno rispettivamente emesse e messe a disposizione secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 10 e nel "Manuale utente SetService", pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).